



RIMINI EXPO CENTRE
22-24 MARZO 2023

*MARZO
2023*

Autorizzazioni rinnovabili: **Time for Action!**

23 MARZO 11:00-13:00

FIERA K.EY, RIMINI
SALA RAVEZZI 1, HALL SUD
Evento organizzato da Elettricità Futura



L&B PARTNERS
AVVOCATI ASSOCIATI

Avv. Pina Lombardi

*PARTNER DIPARTIMENTO
ENERGY L&B PARTNERS*

ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE

INQUADRAMENTO GENERALE



PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ITER SI FARÀ RIFERIMENTO, ESEMPLIFICATIVAMENTE, AL FOTOVOLTAICO A TERRA, FERMO RESTANDO CHE, MUTATIS MUTANDIS – A SECONDA DELLA POTENZA O DI ALTRE CARATTERISTICHE/TOPOLOGIE DI IMPIANTI – QUELLI DESCRITTI RAPPRESENTANO GLI ITER AUTORIZZATIVI AD OGGI DISCIPLINATI DALLE NORME VIGENTI

Dove siamo ora ...

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. n. 387/2003 e relative linee guida adottate con Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, recante le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- D. Lgs. n. 28/2011;
- D. Lgs. n. 199/2021;
- Decreti Semplificazioni (i.e. D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 16 luglio 2020, n. 178, il “Decreto Semplificazioni” e D.L. n. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108, il “Decreto Semplificazioni bis”);
- Decreto Energia (i.e. il D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito con L. 27 aprile 2022, n. 34);
- Decreto Ucraina (D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con L. 20 maggio 2022, n. 51);
- Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con L. 15 luglio 2022, n. 91);
- Decreto PNRR (D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, del quale si è in attesa della conversione in Legge).



ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE

PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI CON AU



TIPOLOGIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA

TIPOLOGIA PROCEDIMENTI

AUTORITÀ RESPONSABILE PROCEDIMENTO

SUPERIORE A 1 MW

Procedimento instaurato **prima** dell'entrata in vigore della normativa che ha introdotto il PAUR

Procedura di assoggettabilità a VIA (cd. Screening) o VIA

Dipartimento/Ufficio Ambiente della Regione (o Provincia se delegata)

AU

Dipartimento/Ufficio Energia della Regione (o Provincia se delegata)

SUPERIORE A 1 MW

Procedimento instaurato a partire dal 16 maggio 2017 al 31 luglio 2021

FINO A 10 MW

Normativa vigente, applicabile dal 31 luglio 2021

Screening + AU

Dipartimento/Ufficio Ambiente della Regione (o Provincia se delegata)

+
Dipartimento/Ufficio Energia della Regione (o Provincia se delegata)

FINO A 10 MW (IN CASO DI VIA VOLONTARIA O A SEGUITO DI SCREENING NEGATIVO)

normativa vigente, applicabile dal 31 luglio 2021

PAUR (in cui confluiscono VIA e AU)

Dipartimento/Ufficio Ambiente della Regione (o Provincia se delegata)

SUPERIORE A 10 MW

Normativa vigente, applicabile dal 31 luglio 2021

VIA



AU

Dipartimento/Ufficio Energia della Regione (o Provincia se delegata)

DL 13/2023 in attesa di legge di conversione



introdotta la previsione per cui può essere già avviato il procedimento di AU in pendenza di quello di VIA.

In AU confluisce anche la VIA? E lo Screening?

Dipartimento/Ufficio Energia della Regione (o Provincia se delegata) con partecipazione MASE o, a seconda dei casi, Dipartimento/Ufficio Ambiente della Regione (o Provincia se delegata)?

ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE

PAS



TIPOLOGIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA

Fino a 50 KW, estendibile fino a **1 MW** da Regioni e Province Autonome

Fino a 10 MW se ubicati in aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021

Fino a 20 MW (media e alta tensione) se ubicati in: aree industriali, produttive commerciali (**cf. DL 13/2023 tabella CIL**) discariche o lotti di discariche chiusi o ripristinati, ovvero cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento (recuperate e ripristinate)

Agrivoltaico (senza indicazione di potenza) di cui all'art. 65, comma 1-quater DL 1/2012 (**cf. DL 13/2023 tabella CIL**)



RIFERIMENTO NORMATIVO

Punto 12.2. DM 10.09.2010, Tabella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003, Art. 6 D. Lgs. n. 28/2011

Art. 4, comma 2-bis del 28/2011 in combinato disposto con Art. 6, comma 9-bis D. Lgs. n. 28/2011



OPERE DI CONNESSIONE

Incluse nella PAS (da allineare con prassi e inquadramenti regionali)

- Incluse nella PAS se ricadenti nelle stesse aree
- Da discutere e gestire altre casistiche

Nessuna specificazione su ubicazione opere di connessione



DISPONIBILITA' TERRENI

Presupposto per tutti i terreni interessati dalle opere autorizzate con PAS

SI NOTI CHE:



Innalzamento soglia di potenza per Screening e VIA a 20 MW se fuori dalle aree di cui al punto f) dell'Allegato 3 al DM 10.09.2010

L'art. 31, comma 7-bis del D. L. n. 77/2021 prevede l'innalzamento a 10 MW delle soglie di potenza per lo Screening per impianti da realizzare in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali.



NOTA DI RILIEVO: il DL 13/2023 ha introdotto la pubblicazione della PAS sul BUR per la decorrenza dei termini di impugnazione. Da discutere e chiarire le modalità.

ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE

CIL [1/2]



TIPOLOGIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA

Fino a 50 KW

- Impianti fotovoltaici (senza indicazione di potenza) da ubicare in: aree industriali, produttive commerciali nonché in discariche o lotti di discariche chiusi o ripristinati, ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento (sono considerati attività di manutenzione ordinaria)
- Se in vincolo paesaggistico la Sovrintendenza entro 30 giorni può adottare provvedimento motivato di diniego.



RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 6 comma 11 D. Lgs. n. 28/2011
(non più coordinato con la PAS)

Art. 47, comma 1, lett. b) del D.L. 13/2023
(in attesa di conversione) che
introduce l'art. 22-bis al D. Lgs.n.
199/2021



OPERE DI CONNESSIONE

*Non incluse (punto 11.3, ultimo capoverso
D.M. 10.09-2010)*

Da discutere



DISPONIBILITA' TERRENI

Presupposto per tutti i
terreni interessati dalle
opere



Manca il coordinamento con le norme in materia di Screening e VIA che, a livello generale, prevedono:

- Screening (o VIA volontaria o derivante da Screening negativo) per impianti superiori a 1 MW, e
- VIA Statale per impianti superiori a 10 MW.

ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE

CIL [2/2]



TIPOLOGIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA IN AREA AGRICOLA

Impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole (senza indicazione di potenza)

- fuori da aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000,
- previa definizione delle aree idonee ex art. 20, comma 1 D. Lgs. 199/2021,
- nei limiti consentiti da prescrizioni ove poste in aree soggetti a vincoli paesaggistici diretti o indiretti

sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se:

- sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica e
- ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
 - b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE) (non chiaro se il riferimento è a quelle già emesse dal MITE, ora MASE a giugno 2022 o ad altre da emanare).



RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 47, comma 1, lett. b, del D.L. n. 13/2023 (in attesa di conversione) che introduce l'art. 22-bis al D. Lgs. 199/2021



OPERE DI CONNESSIONE

Da discutere



DISPONIBILITA' TERRENI

Presupposto per tutti i terreni interessati dalle opere
("l'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo")



Manca il coordinamento con le norme in materia di Screening e VIA che, a livello generale prevedono:

- Screening (o VIA volontaria o derivante da Screening negativo) per impianti superiori a 1 MW; e
- VIA Statale per impianti superiori a 10 MW;

e con quanto sino ad ora chiarito in materia di agrivoltaico.

ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE

DILA



TIPOLOGIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA

RIFERIMENTO NORMATIVO

OPERE DI CONNESSIONE

DISPONIBILITA' TERRENI

Impianti fotovoltaici con moduli a terra (nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti) inferiori a 1 MW e situate:

- in aree idonee;
- in aree non sottoposte alle norme di tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;
- al di fuori delle zone A di cui al decreto D.M. n. 1444/1968

E per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.

Art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 17/2022

Da discutere

Presupposto per tutti i terreni interessati dalle opere

Per impianti fino ad 1 MW da realizzare in aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 199/2021, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, si applica la DILA per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente.

Art. 4, comma 2-bis del D.Lgs n. 28/2011

Da discutere



NOTA DI RILIEVO: manca il coordinamento tra le due disposizioni (in particolare, l'art. 9 del DL 17/2022 sembrerebbe richiedere il rispetto di ulteriori requisiti).

AREE CONTERMINI

L'ARTICOLO 47, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, HA DISPOSTO L'ABROGAZIONE:

- del comma 2, dell'articolo 30 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108) che prevedeva che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in **aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica**, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere **obbligatorio non vincolante**;
- nonché di ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010, e relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibili con quanto stabilito dal comma 3-bis dell'articolo 12, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 che dispone che il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico per i progetti di impianti FER localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

In ragione di tale previsione, pertanto, ad oggi, per i progetti localizzati in aree contermini non è più previsto il rilascio di alcun parere né la presenza di alcun rappresentante del Ministero della cultura nel procedimento autorizzativo.

PROCEDIMENTO VPIA (VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO)

L'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETT. B) HA SOPPRESSO LA LETTERA G-TER DEL COMMA 1 DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 CHE AVEVA INTRODOTTO (NELLA LETTURA OFFERTA DAL MIBAC) IL NECESSARIO COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VPIA AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ/AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VIA.



ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE

ART. 20 COMMA 8 [1/2]




È STATO PARZIALMENTE MODIFICATO IL COMMA 8 DELL'ART. 20 CONTENENTE L'ELENCAZIONE DELLE AREE GIÀ IDONEE AI SENSI DI LEGGE.

ART. 20 COMMA 8 PRIMA DEL DL 13/2023

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; (40)
- c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; (31)
- c-bis.1) **i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)**

ART. 20 COMMA 8 MODIFICATO DALL'ART. 47 COMMA 1 DEL DL 13/2023



c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

ITER AUTORIZZATIVI IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE

ART. 20 COMMA 8 [2/2]


ART. 20 COMMA 8 PRIMA DEL DL 13/2023

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (39) (34);

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di **sette chilometri** per gli impianti eolici e di **un chilometro** per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 20 COMMA 8 MODIFICATO DALL'ART. 47 COMMA 1 DEL DL 13/2023



c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di **tre chilometri** per gli impianti eolici e di **cinquecento metri** per gli impianti fotovoltaici. **Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 .**



NECESSITÀ DISCIPLINA ORGANICA E MAGGIORMENTE IMPRONTATA A UNA LETTURA SISTEMATICA DELLE NORME.

L'ARTICOLO 26, COMMI 4 E 5 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021) PREVEDE CHE IL GOVERNO È DELEGATO AD ADOTTARE, ENTRO 16 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA MEDESIMA LEGGE, UNO O PIÙ DECRETI LEGISLATIVI IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, ANCHE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE, DEL RIORDINO E DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA MEDESIMA NORMATIVA. TALI DECRETI LEGISLATIVI DOVRANNO ESSERE IMPRONTATI, TRA L'ALTRO, ALLA RICOGNIZIONE E RIORDINO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, AL FINE DI CONSEGUIRE UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E DI ASSICURARE UN MAGGIOR GRADO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI, IN CONSIDERAZIONE DEGLI ASPETTI PECULIARI DELLA MATERIA.

Grazie mille per l'attenzione